

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 maggio 1973

Modifica dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, in Roma.

N. 264
Il Presidente della Repubblica 4 maggio 1973, quale, sulla proposta del Ministro per la Sanità, ha sostituito l'art. 30 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, in Roma.

Adesigilli: GOSIELLA
alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Verno, registro n. 258, foglio n. 82. — VALMINI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Pillole di Brera» della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4325/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 ottobre 1959 e 1° aprile 1968 con i quali veniva registrata al n. 16041 la specialità medicinale denominata: «Pillole di Brera», 12 e 24 pillole da g. 0,16 a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito su campioni del prodotto ha avuto esito sfavorevole in quanto che la quantità di «Tannato di ferro e potassio» è risultata rispettivamente del 30% e del 25% inferiore a quella dichiarata;

Ritenuto inoltre che, sulla base delle nuove conoscenze, il prodotto è da ritenersi anche terapeuticamente inefficace;

Considerato, pertanto, che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di Sanità, nella seduta del 22 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Decreta:

È revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Pillole di Brera», 12 e 24 pillole da g. 0,16 registrata al n. 16041 in data 19 ottobre 1959 e 1° aprile 1968, a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(7722)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Pillole Brera» a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4326/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 gennaio 1965 con il quale veniva registrata al n. 16041/1, la serie da mezza dose (24 pillole da g. 0,08), della specialità medicinale denominata «Pillole di Brera» a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa

Considerato che il prodotto suddetto sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superato.

Ritenuto quindi che, nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto stesso fu autorizzato;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di Sanità nella seduta del 22 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Decreta:

È revocata la registrazione della serie da mezza dose (24 pillole da g. 0,08) della specialità medicinale denominata: «Pillole di Brera», registrata al n. 16041/1 in data 28 gennaio 1965 a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(7723)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pennabilli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 aprile 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la roccia denominata «Torriginò» sita nel comune di Pennabilli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pennabilli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché costituisce un panorama caratteristico e veramente interessante pubblicamente godibile da pubbliche vie di accesso al paese, comprendente la parte antica della città, fra la roccia Rupe e il Roccione;

Decretai:

La zona sita nel territorio del comune di Pennabilli ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via La Rupe dalla Celletta - strada per Ca' Bernardetta strada fino all'incrocio con il fosso corrente lungo i mappali 168-13-74 fino all'incrocio con la strada di Pennabilli - Sestino - detta strada fino all'incrocio con la vicinale del Poggiolo - segue detta via fino al confine con il mappale 79 - confine detto mappale sino alla strada - mappale 107 - mappale 106 - mappali 488-429-409-399-392-422 sino all'incrocio con la strada vicinale della casa del Vescovo - detta strada vicinale sino all'imbocco sulla strada comunale di Pennabilli - tratto di detta strada sino ad incontrare il proseguimento della via vicinale del Vescovo fino a via delle Genghe - detta via fino all'incrocio con la provinciale - segue strada provinciale sino all'incrocio con la comunale di circonvallazione ovest - detta via sino all'incrocio con la piazza Vittorio Emanuele - detta Piazza sino all'imbocco di via Roma - segue detta via sino all'incrocio con la strada provinciale di Carpegna - confini a valle della Rupe del Monastero sino all'incrocio di via La Rupe.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pennabilli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1973

p. Il Ministro: VALIUTTI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

L'anno millenovecentosessantanove ed il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9,30 regolarmente convocata in seduta pubblica con lettera n. 11 del giorno 10, si è riunita presso la Commissione provinciale di Pesaro la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

1) PENNABILLI - interesse naturale e paesistico della roccia denominata « Torriginò »;

(Omissis).

Dopo breve discussione la Commissione, rientrata nella sede comunale, delibera alla unanimità, di includere ai fini del vincolo I, numeri 3 e 4 nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pennabilli, la zona delimitata come segue:

via La Rupe dalla Celletta - strada per Ca' Bernardetta strada fino all'incrocio con il fosso corrente lungo i mappali 168-13-74, fino all'incrocio con la strada di Pennabilli - Sestino - detta strada fino all'incrocio con la vicinale del Poggiolo - segue detta via fino al confine con il mappale 79 - confine detto mappale sino alla strada, mappale 107, mappale 106, mappali 488-429-409-399-392-422 sino all'incrocio con la strada vicinale della casa del vescovo - detta strada vicinale sino all'imbocco sulla strada comunale di Pennabilli - tratto di detta strada sino ad incontrare il proseguimento della vicinale del Vescovo fino a via delle Genghe - detta via fino all'incrocio con la provinciale - segue strada provinciale sino all'incrocio con la comunale di circonvallazione ovest - detta via sino all'incrocio con la piazza Vittorio Emanuele - detta piazza sino all'imbocco di via Roma - segue detta via sino all'incrocio con la strada provinciale di Carpegna - confini a valle della Rupe del Monastero sino all'incrocio di via La Rupe.

(Omissis).

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Eupilio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Eupilio in stensione del vincolo già imposto con decreto ministeriale 16 febbraio 1966;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Eupilio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

MUNICIPIO DI PENNABILLI

N. 2178/Reg.

SI CERTIFICA

che il presente D.M. del 6 aprile 1973
è stato pubblicato all' albo pretorio di questo
Comune dal 20/6/1973 al 20/9/1973
• così per giorni 90 consecutivi

Pennabilli, li 21 Settembre 1973.

Il Segretario Comunale
(Megna Giacomo)

